

TESTO UNICO BANCARIO

Commentario

Addenda di aggiornamento
ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010

a cura di

Mario Porzio
Franco Belli
Giuseppe Losappio
Marilena Rispoli Farina
Vittorio Santoro



GIUFFRÈ EDITORE

Articolo 117 Contratti (1)

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli.

(1) L'art. 3, co. 1 del d.lgs. 218/2010 modifica l'art. 117; ma tale modifica è di difficile comprensione, in quanto si prevede che « All'art. 5, comma 2, capoverso 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato comma 7, le parole "nullità indicate nel comma 5" sono sostituite con le parole "nullità indicate nel comma 6"; il comma 5 è soppresso ». Orbene se non si erra, quando si elimina un comma la numerazione deve essere diminuita di uno e non accresciuta!!!!

Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

Sommario: 1. Brevi cenni sulle modifiche. — 2. (Segue). L'eliminazione della clausola dello *ius variandi* e il nuovo meccanismo di integrazione automatica del contratto. — 3. (Segue). Il ritorno alla competenza esclusiva della Banca d'Italia della cd tipizzazione amministrativa dei contratti.

Commento di Angelo Speno

1. L'art. 117, in tema di contratti, è stato modificato nei commi 5 e seguenti. È stata eliminata la previsione contenuta nell'originario comma 5, il quale attribuiva alla banca e/o intermediario il potere di modificare "*in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione*", sempre che siffatto potere risultasse da una clausola approvata specificamente per iscritto dal cliente. In conseguenza dell'abrogazione del comma 5, i commi successivi sono stati numerati progressivamente da 5 a 7.

È stato poi ulteriormente affinato il meccanismo di integrazione automatica del contratto, nell'ipotesi di nullità parziale del medesimo, attualmente disciplinato nel comma 6 (ex comma 7). La sostituzione delle clausole nulle relative alla determinazione dei tassi di interesse non avviene necessariamente con il rendimento minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro o di altri titoli similari "*emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto*", ma, qualora risultassero più favorevoli per il cliente, anche con quelli "*emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione*".

Analogamente per gli altri prezzi e condizioni praticati il riferimento, ai fini della sostituzione delle clausole nulle, non è più agli "*altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso del rapporto*", ma a quelli "*.. pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso*".

Per finire è stata modificata la previsione del comma 7 (ex comma 8), affidandosi esclusivamente alla Banca d'Italia — come nella formulazione della norma prima della modifica introdotta dall'art. 25, co. 1, della legge 262/2005 — il potere di prescrivere che determinate operazioni, individuate "*attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi*", abbiano un contenuto tipico determinato. È scomparso quindi l'obbligo della Banca d'Italia di agire di intesa con la Consob, ma il relativo potere è stato circoscritto ai "*contratti*", con esclusione quindi dei "*titoli*".

Ognuna delle modifiche introdotte richiede qualche breve notazione.

2. Quanti del suo esercizio quindi limitati; perplessità e i contenuti contenuti nell'

Ai rapporti meccanismo di nei rapporti di per disciplinare accordo quadro effettuata o il s integrazione de mento al mome del tesoro nei d dalla banca sian stipulato il cont

Sotto un di mento, almeno riferimento ai p all'art. 116, che pubblicità. Com di informazione dente all'apertura piuto attraverso fogli informativi smissione delle i messi a disposiz pubblico, essend zione a distanza.

3. Un cenno dell'art. 117, che del potere prescr minato. Tale scelta modifica introdotta la competenza de limitata ai "contra Resto quindi i di siffatto potere denominazione im è maggiormente si finanziari, quindi,

2. Quanto alla soppressione dello *jus variandi* della banca, la possibilità del suo esercizio è ora affidata esclusivamente alla previsione dell'art. 118 e quindi limitata espressamente ai soli contratti di durata, superandosi così le perplessità e i dubbi che aveva espresso la dottrina in ordine alla disposizione contenuta nell'originario comma 5 dell'art. 117.

Ai rapporti di durata si riferisce anche la specificazione introdotta al meccanismo di integrazione dei contratti, in ipotesi di nullità parziale. È infatti nei rapporti di durata che il momento della conclusione del contratto, stipulato per disciplinare la serie di operazioni e servizi che la banca presterà al cliente (cd accordo quadro), non coincide necessariamente con quello il cui l'operazione è effettuata o il servizio è reso. Donde la necessità, ai fini di applicare in sede di integrazione del contratto il trattamento più favorevole al cliente, di far riferimento al momento della esecuzione dell'operazione, se il rendimento dei buoni del tesoro nei dodici mesi precedenti o gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati dalla banca siano più vantaggiosi per il cliente di quelli in essere quando è stato stipulato il contratto.

Sotto un diverso profilo, non si può non rimarcare il difetto di coordinamento, almeno sul piano lessicale, della richiamata previsione, laddove fa riferimento ai prezzi e condizioni pubblicizzati, con la modifica introdotta all'art. 116, che ha di fatto soppresso l'obbligo di comunicazione attraverso la pubblicità. Come, infatti, si è segnalato in sede di analisi della norma, l'obbligo di informazione delle condizioni economiche del rapporto nella fase antecedente all'apertura delle trattative, non deve più necessariamente essere adempiuto attraverso la loro pubblicità nei locali aperti al pubblico. Analogamente i fogli informativi previsti dalla normativa secondaria, come strumento di trasmissione delle informazioni economiche in questa fase, devono essere solo messi a disposizione dei clienti e non necessariamente nei locali aperti al pubblico, essendo fatta salva la possibilità di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

3. Un cenno a parte va dedicato alla modifica apportata all'ultimo comma dell'art. 117, che segna il ritorno alla competenza esclusiva della Banca d'Italia del potere prescrivere per determinate operazioni un contenuto tipico determinato. Tale scelta è conforme all'opzione esercitata dal legislatore, prima della modifica introdotta dall'art. 25, co. 1, della legge 262/2005, con la variante che la competenza della Banca d'Italia, rispetto all'originaria formulazione, è stata limitata ai "contratti".

Resta quindi in sospenso la questione relativa all'esercizio e all'attribuzione di siffatto potere con riferimento ai "titoli", per i quali l'utilizzo di una denominazione impropria (come insegnano i casi dei "BTP tel" e "BTP index") è maggiormente suscettibile di disorientare il risparmiatore. Per gli strumenti finanziari, quindi, la questione sembra assumere ben altra rilevanza. In propo-

sito il comma in esame tace del tutto. *De jure condendo* è perciò auspicabile che la lacuna normativa venga colmata in sede di revisione della disciplina del tuf, con l'attribuzione simmetrica di analogo potere alla competenza esclusiva della Consob.

Mod.

1. *Nei con approvata speci tassi, i prezzi . giustificato mot può essere con di interesse, ser.*

2. *Qualunq, comunicata esp denziato la for preavviso minin preventivament. è effettuata sec approvata ove il per la sua applic ha diritto all'ap,*

3. *Le varia zioni del presen.*

4. *Le varia zioni di p che quelli credit cliente.*

Sommario: 1. La disciplina del rapporti al poi

1. L'art. 11 è stato oggetto quattro commi it

Articolo 118

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. *Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.*

2. *Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.*

3. *Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.*

4. *Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.*

Sommario: 1. La delimitazione dello *jus variandi* ai contratti di durata. — 2. La nuova disciplina del preavviso e del diritto di recesso del cliente. Il regime delle comunicazioni nei rapporti al portatore. — 3. Le variazioni generalizzate.

Commento di Angelo Spina

1. L'art. 118, in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è stato oggetto di una profonda revisione da parte del legislatore, che dei quattro commi in cui si snoda l'articolo ha risparmiato solo il terzo. L'intervento

di maquillage ha seguito sostanzialmente due direttrici. La prima, di adeguare la disciplina dello *jus variandi* in tema di operazioni bancarie e finanziarie a quella del codice al consumo, rendendola per certi punti anche più stringente di quest'ultima. La seconda, di introdurre una disciplina del preavviso e del correlativo diritto di recesso del cliente simile a quanto previsto per i servizi di pagamento dall'art. 126-*sexies*.

La prima linea di intervento del legislatore si coglie con evidenza nella nuova formulazione del comma 1. La disposizione modificata introduce, infatti, un'importante distinzione tra i contratti di durata a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, alla quale consegue una significativa limitazione dello *jus variandi* della Banca. Soltanto per i primi infatti, può essere "convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo". Per quelli a tempo determinato, invece, "la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo".

Orbene, anche nel codice del consumo lo *jus variandi* dell'intermediario nei rapporti col consumatore è soggetto a limitazioni. I commi 3 e 4 dell'art. 33, infatti, seppure riconoscano al professionista la facoltà di modificare il contenuto dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi finanziari, ne circoscrivono fortemente le possibilità di esercizio. La variazione può essere disposta dal professionista solo in presenza di un giustificato motivo; inoltre può avere ad oggetto ogni condizione del rapporto, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato (così il comma 3). Diversamente possono essere unilateralmente modificati soltanto "il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti" (così il comma 4).

Confrontando le due discipline tra loro, emerge quindi in modo evidente che, mentre la regolamentazione dello *jus variandi* della banca nei contratti di durata a tempo indeterminato contenuta nel primo comma dell'art. 118, è sostanzialmente conforme a quanto previsto nel comma 3 dell'art. 33 per gli analoghi contratti conclusi coi consumatori, essendo la relativa facoltà esercitabile con riferimento a tutte "le condizioni previste nel contratto", non altrettanto può dirsi per i contratti a tempo determinato. Per quest'ultimi la disciplina è per un verso più estesa, per altro più limitativa rispetto a quanto previsto per il prestatore dei servizi finanziari nel successivo comma 4 dell'art. 33. Per la norma del Tub, infatti, se da un canto anche nei contratti a tempo determinato possono essere modificate tutte le clausole negoziali, pur quando non hanno contenuto economico, dall'altro, riguardo a quest'ultime, non sono più suscettibili di variazione le pattuizioni relative ai tassi di interesse e ciò

indipendenteme
e/o dell'interme

Ne segue cl
variazioni dei ta
generalizzate, oss
politica monetari
quale si tornerà

2. Il comm
termine di preav
sia regolando le
rapporti al portat
Quanto alla p
giorni previsti nel
ciò il termine mir
cazione, coincide
recesso che viene
laddove invece ne
sessanta giorni, r
l'applicazione dell

Il legislatore l
e del recesso prev
di pagamento. Per
questo tuttavia l'u
dei servizi di paga
essendogli accorda
"contratto quadro"
altrettanto estesi g
non hanno ad oggi

Considerato cl
comma 2 dell'art. .
auspicabile *de jure* .
di pagamento veng
introdotte nell'art.
all'ampiezza del pe
contratto, dipender
non è sempre di fac
corrispondenza).

La seconda mo
nei rapporti al port
CICR. Tale delega .
comunicazioni pers

indipendentemente dalla qualità o meno di consumatore del cliente della banca e/o dell'intermediario.

Ne segue che per i contratti di durata a tempo determinato le uniche variazioni dei tassi consentite alla banca e/o all'intermediario saranno quelle generalizzate, ossia quelle adottate "in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria", disciplinate dal quarto comma dell'articolo in esame, sul quale si tornerà oltre.

2. Il comma 2 è stato modificato, sia con la previsione di un diverso termine di preavviso per la modifica unilaterale delle condizioni del contratto, sia regolando le modalità di comunicazione della variazione nelle ipotesi di rapporti al portatore.

Quanto alla prima modifica il termine di preavviso è stato portato dai trenta giorni previsti nel testo originario della disposizione a due mesi. Per effetto di ciò il termine minimo di applicazione della variazione, due mesi dalla comunicazione, coincide con il termine finale concesso al cliente per esercitare il recesso che viene infatti indicato nella "data prevista per la sua applicazione", laddove invece nel testo originario della disposizione il termine di recesso era di sessanta giorni, maggiore quindi del termine minimo di trenta giorni per l'applicazione della variazione.

Il legislatore ha quindi sostanzialmente recepito la disciplina del preavviso e del recesso prevista dall'art. 126-*sexies* per le variazioni unilaterali nei servizi di pagamento. Per le variazioni personalizzate, riferite cioè a singoli clienti, è questo tuttavia l'unico punto di contratto tra le due discipline. Nella disciplina dei servizi di pagamento, infatti, lo *jus variandi* del prestatore è ben più ampio, essendogli accordata la facoltà di modificare i "tassi di interesse" pattuiti nel "contratto quadro" per tutti i rapporti, anche se a tempo determinato; in termini altrettanto estesi gli è consentito di modificare le clausole negoziali, anche se non hanno ad oggetto le "condizioni economiche".

Considerato che la disciplina dell'art. 118, in virtù del rinvio operato nel comma 2 dell'art. 125-*bis*, si applica pure ai contratti di credito al consumo, è auspicabile *de jure condendo* che anche la disciplina dello *jus variandi* nei servizi di pagamento venga rivista dal legislatore, per adeguarla alle nuove prescrizioni introdotte nell'art. 118. In tal modo si eviterebbero evidenti disparità in ordine all'ampiezza del potere della banca di modifica unilaterale delle clausole del contratto, dipendenti esclusivamente dalla natura del servizio prestato, il quale non è sempre di facile identificazione (si pensi ai rapporti di conto corrente di corrispondenza).

La seconda modifica riguarda le modalità di comunicazione delle variazioni nei rapporti al portatore, che il legislatore ha rimesso alle determinazioni del CICR. Tale delega muove dalla constatazione della difficile applicabilità delle comunicazioni personalizzate ai rapporti al portatore, nei quali è incerta

l'identificazione della persona del cliente. È interessante notare che per tale tipologia di rapporti la questione si è proposta anche per le comunicazioni periodiche ed è stata risolta dalle Istruzioni della Banca d'Italia, nel testo aggiornato di cui alla circolare 29 luglio 2009. Le banche vengono esonerate dalla comunicazione individuale e in sua sostituzione è previsto l'obbligo di mettere "a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto".

3 Il quarto comma si riferisce alle variazioni generalizzate, ossia quelle destinate potenzialmente a tutti i clienti della banca. La novità rispetto al testo originario è che le predette variazioni possono ora essere adottate non solo "in conseguenza", ma anche "in previsione" delle "decisioni di politica monetaria". Nulla dice la norma per l'ipotesi in cui la misura prevista non sia adottata, o sia di contenuto diverso. Riterrei, tuttavia, che la mancata adozione delle misure di politica monetaria e/o comunque l'adozione di una misura diversa da quella prevista possano costituire elemento per ritenere la variazione dei tassi applicata *ex ante* dalla banca priva di giustificato motivo e quindi inefficace ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento.

1. Nei con-
cliente, in form
accettato dal ch
volta all'anno, 1
Il CICR indica

2. Per i rap-
con periodicità
strale o mensile

3. In manca
le altre comuni
sessanta giorni .

4. Il cliente
nell'amministra-
un congruo tern
tazione inerente
cliente possono e

Sommario: 1. L
diritto al rend

1. L'art. 118
subito di modif
Nel primo c
intermediario di
supporto cartac
preventivamente
modalità di con
scritta, non deve

Articolo 119

Comunicazioni periodiche alla clientela

1. *Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.*

2. *Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.*

3. *In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.*

4. *Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione.*

Sommario: 1. Le comunicazioni per via informatica. — 2. Il nuovo regime delle spese del diritto al rendiconto del cliente.

Commento di **Angelo Spena**

1. L'art. 119 è stato modificato nei soli comma 1 e 4. Si tratta come si dirà subito di modifiche marginali.

Nel primo comma è stata introdotta la possibilità della banca e/o dell'intermediario di fornire al cliente le informazioni periodiche, oltre che su supporto cartaceo, su quello "durevole", a condizione che lo stesso sia stato preventivamente accettato dal cliente. L'accettazione del cliente in merito alla modalità di comunicazione delle informazioni periodiche alternativa a quella scritta, non deve necessariamente essere espressa nel contratto, potendo inter-

venire anche dopo la sua conclusione, sempre che sia preventiva rispetto all'utilizzo del nuovo strumento di trasmissione.

Va, peraltro, rilevato che la possibilità di utilizzare il supporto durevole per le comunicazioni periodiche è stata già contemplata dalla Istruzioni della Banca d'Italia nel testo introdotto dalla circolare 29 luglio 2009. È infatti espressamente prevista la facoltà di stabilire nel contratto "le modalità di invio delle comunicazioni periodiche", con la puntualizzazione che quest'ultime includono "la forma cartacea e quella elettronica", ma sempre su "supporti durevoli" (§ 3.1 della Sezione IV). La modifica introdotta al comma in esame, quindi, non ha fatto altro che adeguare la norma primaria alla disciplina secondaria.

Le regole in materia di comunicazioni periodiche si applicano inoltre anche ai servizi di pagamento in forza della delega contenuta nell'art. 126 *quater* e del rinvio operato alla Sezione IV dalla Sezione VI delle Istruzioni della Banca d'Italia. Pertanto in questa materia le due discipline sono identiche.

Non va invece caricata di eccessivi significati la soppressione dell'aggettivo "completa" che, nella formulazione originaria della norma, precedeva l'attributo "chiara".

La comunicazione in tanto è chiara in quanto sia anche completa, traducendosi l'omissione di talune informazioni rilevanti nella incomprendibilità della comunicazione per il cliente. La modifica sembra più che altro dettata dall'obiettivo di evitare che un eccesso di informazioni, anche su aspetti non essenziali, pregiudichi la intelligibilità della comunicazione.

2. L'ultimo comma è stato modificato con l'aggiunta di un ulteriore periodo, per il quale "al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione". La norma va letta come una specificazione di quanto previsto nella prima parte del medesimo comma, ossia che l'esercizio del diritto da parte del cliente, o di chi è legittimato a farlo valere in sua vece, di chiedere il rendiconto delle operazioni concluse, è a spese del richiedente. Chiarisce l'aggiunta che le sole spese che possono essere addebitate al cliente, quando da lui provenga la richiesta, sono "i costi di produzione di tale documentazione". La specificazione non pare avere una giustificazione logica. Se il cliente, infatti, invece di ritirare la copia della documentazione richiesta presso la banca, chiede che la stessa sia inviata al suo domicilio, non si vede il motivo per la quale la banca non possa addebitargli anche il costo di spedizione, così come avviene per l'invio degli estratti.

Dec

01. Il tr
relative agli
emessi da o i
successivi al

1. Gli in
fino al giorno
a) dal
emessi dalla
la quale è eff.

b) per
lavorativo suc
banca insedia
si tratta di ass

1-bis. Il C
1-bis in relazi
gestione del se

2. Il CICR
nelle operazion
ogni caso che n
clientela la stes.

3. Per gli
restano ferme le
fondi previste a
n. 11.

L'art. 120, r

(1) L'articolo
modificato dall'art. 3

Articolo 119

Comunicazioni periodiche alla clientela

1. *Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.*

2. *Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.*

3. *In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.*

4. *Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione.*

Sommario: 1. Le comunicazioni per via informatica. — 2. Il nuovo regime delle spese del diritto al rendiconto del cliente.

Commento di **Angelo Spena**

1. L'art. 119 è stato modificato nei soli comma 1 e 4. Si tratta come si dirà subito di modifiche marginali.

Nel primo comma è stata introdotta la possibilità della banca e/o dell'intermediario di fornire al cliente le informazioni periodiche, oltre che su supporto cartaceo, su quello "durevole", a condizione che lo stesso sia stato preventivamente accettato dal cliente. L'accettazione del cliente in merito alla modalità di comunicazione delle informazioni periodiche alternativa a quella scritta, non deve necessariamente essere espressa nel contratto, potendo inter-

venire anche dopo la sua conclusione, sempre che sia preventiva rispetto all'utilizzo del nuovo strumento di trasmissione.

Va, peraltro, rilevato che la possibilità di utilizzare il supporto durevole per le comunicazioni periodiche è stata già contemplata dalla Istruzioni della Banca d'Italia nel testo introdotto dalla circolare 29 luglio 2009. È infatti espressamente prevista la facoltà di stabilire nel contratto "le modalità di invio delle comunicazioni periodiche", con la puntualizzazione che quest'ultime includono "la forma cartacea e quella elettronica", ma sempre su "supporti durevoli" (§ 3.1 della Sezione IV). La modifica introdotta al comma in esame, quindi, non ha fatto altro che adeguare la norma primaria alla disciplina secondaria.

Le regole in materia di comunicazioni periodiche si applicano inoltre anche ai servizi di pagamento in forza della delega contenuta nell'art. 126 *quater* e del rinvio operato alla Sezione IV dalla Sezione VI delle Istruzioni della Banca d'Italia. Pertanto in questa materia le due discipline sono identiche.

Non va invece caricata di eccessivi significati la soppressione dell'aggettivo "completa" che, nella formulazione originaria della norma, precedeva l'attributo "chiara".

La comunicazione in tanto è chiara in quanto sia anche completa, traducendosi l'omissione di talune informazioni rilevanti nella incomprendibilità della comunicazione per il cliente. La modifica sembra più che altro dettata dall'obiettivo di evitare che un eccesso di informazioni, anche su aspetti non essenziali, pregiudichi la intelligibilità della comunicazione.

2. L'ultimo comma è stato modificato con l'aggiunta di un ulteriore periodo, per il quale "al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione". La norma va letta come una specificazione di quanto previsto nella prima parte del medesimo comma, ossia che l'esercizio del diritto da parte del cliente, o di chi è legittimato a farlo valere in sua vece, di chiedere il rendiconto delle operazioni concluse, è a spese del richiedente. Chiarisce l'aggiunta che le sole spese che possono essere addebitate al cliente, quando da lui provenga la richiesta, sono "i costi di produzione di tale documentazione". La specificazione non pare avere una giustificazione logica. Se il cliente, infatti, invece di ritirare la copia della documentazione richiesta presso la banca, chiede che la stessa sia inviata al suo domicilio, non si vede il motivo per la quale la banca non possa addebitargli anche il costo di spedizione, così come avviene per l'invio degli estratti.

Dec

01. Il tr
relative agli
emessi da o i

1. Gli in
fino al giorn

a) dal
emessi dalla .

la quale è eff.

b) per

lavorativo suc

banca insediai

si tratta di ass

1-bis. Il C

1-bis in relazi

gestione del se

2. Il CICR

nelle operazion

ogni caso che n

clientela la stes.

3. Per gli .

restano ferme le

fondi previste a

n. 11.

L'art. 120, r

(1) L'articolo 1
modificato dall'art. 3